



Roma, Lì 19 marzo 2021

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA - "Le novità fiscali della settimana"

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L'iter legislativo del decreto Ristori quater

In G.U. n. 297 del 30 novembre 2020 è pubblicato il Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157: "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Alla data del 1° dicembre 2020 il provvedimento risulta assegnato alle commissioni riunite 5° (Bilancio) e 6° (Finanza e tesoro).

Il presente decreto è decaduto il 29 gennaio 2021 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2021).

L'iter legislativo del decreto Ristori ter

In G.U. n. 291 del 23 novembre 2020, è pubblicato il Decreto-legge 23 novembre 2020 n. 154: "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Alla data del 24 novembre 2020, il decreto-legge è assegnato alle commissioni riunite 5° (Bilancio) e 6° (Finanze e tesoro).

Il presente decreto è decaduto in data 22 gennaio 202, come da avviso pubbl. sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2021.

L'iter legislativo del decreto Ristori bis

In G.U. n. 279 del 9 novembre 2020 è pubblicato il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149: "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Alla data del 10 novembre 2020, il decreto-legge è assegnato alle commissioni riunite 5° (Bilancio) e 6° (Finanze e tesoro).

In data 8 gennaio 2021, il decreto è decaduto, come da avviso pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2021.

L'iter legislativo del decreto Ristori

In G.U. n. 319 del 24 dicembre 2020, è pubblicata la Legge 18 dicembre 2020, n. 176: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'iter legislativo del decreto Rilancio

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la <u>Legge 17 luglio 2020, n. 77</u>: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure



urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

In G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, è pubblicata la Legge n. 126 del 13 ottobre 2020: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

In G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33 è pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125

In G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato pubblicato il D.l. 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 ed introdotto l'obbligo di mascherine all'aperto e al chiuso.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Il 15 marzo 2021, è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la modulistica inerente all'erogazione ed alla rendicontazione del finanziamento pubblico percepito dagli enti che hanno richiesto di accedere al Fondo di cui all'art. 72 d.lgs. 117/2017 mediante partecipazione agli Avvisi 2/2020 e 3/2020.

In particolare, sono stati messi a disposizione degli enti i modelli di richiesta di anticipo e di polizza fideiussoria da utilizzare per l'erogazione del finanziamento pubblico delle iniziative e dei progetti di rilevanza nazionale presentati da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore, in risposta all'Avviso 2/2020.

Al contempo, con riferimento ai finanziamenti erogati nell'ambito dell'Avviso 3/2020, sono stati messi a disposizione sul sito del Ministero i modelli necessari alla predisposizione della relazione finale, nella quale l'ente dovrà dare atto delle attività effettivamente svolte, dei risultati conseguiti e delle criticità riscontrate; nonché il modello da utilizzare ai fini della rendicontazione finale, le cui risultanze dovranno risultare in linea con l'impostazione del piano finanziario presentato all'atto della richiesta di accesso al finanziamento.

2. Il 12 marzo 2021, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 29/2021 con la quale è stato convertito in legge il Dl n. 2/2021 ed è stata introdotta, all'articolo 2-bis, la possibilità per circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore di svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nonostante la sospensione delle attività istituzionali dei circoli ricreativi, culturali e sociali adottata nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in atto, il nuovo articolo 2*bis* prevede la possibilità di proseguire le attività di somministrazione di alimenti e bevande ricomprese tra gli enti del Terzo settore, purché le medesime attività vengano svolte nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza vigenti per le analoghe attività economiche e comunque secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento.

Si precisa, inoltre, che in attesa dell'operatività del Registro Unico, la norma potrà trovare applicazione nei confronti dei circoli culturali e ricreativi in possesso della qualifica di Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, che già nel periodo transitorio si qualificano come enti del Terzo settore.



1. Art. 12, comma 7, Legge 212/2000, scadenza del termine di decadenza dell'azione accertata: Cass. n. 6614/2021

In occasione dell'ordinanza pubblicata in data 10 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha statuito che, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, ben potendo, invece, l'Amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza la prova che l'esercizio nell'imminenza della scadenza del termine sia dipeso da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso sull'attività accertativa fino al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, a pena di vedere dissolta la finalità di recupero delle imposte non versate dal contribuente. Non è, quindi, l'imminenza della scadenza del termine ad integrare l'urgenza, ma, semmai, l'insorgenza di fatti concreti e precisi che possono rendere giustificata l'attivazione dell'Ufficio quando non può più essere rispettato il termine dilatorio a pena di vedere decaduta l'Amministrazione.

2. Accertamenti bancari e onere della prova: Cass. n. 6574/2021

I Giudici di legittimità, con la pronuncia del 10 marzo 2021, hanno affermato che, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 DPR n. 600/1973 e 51 DPR 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici. Essa può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.

3. Presunzione di evasione delle imposte sui redditi per le consistenze detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale: Cass. n. 6570/2021

In occasione dell'ordinanza pubblicata in data 10 marzo 2021, la Suprema Corte ha statuito come, in tema di accertamento tributario, la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, conv., con modif., dalla l. n. 102/2009, con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non è suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrate in vigore, stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni..

4. Natura delle operazioni poste in essere da società consortili: Cass. n. 6839/2021

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha affermato che ove il consorzio persegua (anche) un fine lucrativo, può essere giustificato un ribaltamento solo parziale nei confronti di quelle consorziate che non hanno ricevuto alcuna commessa e che, quindi, non hanno conseguito utili, né hanno potuto generare costi, fermo restando, anche in tale evenienza, che le voci afferenti ai cd. costi generali, se esistenti, sono destinate a refluire su tutti i consorziati. Nel caso, invece, in cui non vi sia differenza tra i ricavi conseguiti dalla società consortile costituita per l'esecuzione di una appalto di opere pubbliche e i relativi costi, il ribaltamento dei costi sui consorziati e, in linea di principio, pienamente legittimo, in quanto la posizione di appaltatore rimane in capo alle imprese consorziate riunite, degradando la società consortile al rango di struttura operativa al servizio di tali imprese, sicché, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate quali costi propri affrontati per mezzo della società consortile, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del ribaltamento dei costi.

5. Servizi soggetti a IVA se resi alla stabile dalla casa madre appartenente al Gruppo IVA: Corte di Giustizia, sentenza dell'11 marzo 2021 nella causa C-812/19

Con la sentenza in commento, i Giudici europei si sono pronunciati sui limiti della soggettività passiva IVA della stabile organizzazione nei rapporti con la casa madre. Oltre alla deroga prevista, sul piano normativo, per i trasferimenti di beni da uno Stato membro all'altro, che devono essere fatturati, al



prezzo di acquisto o di costo, quali cessioni intracomunitarie "per assimilazione" se effettuati dalla casa madre a destinazione della stabile organizzazione o viceversa (artt. 17, par. 1, e 21 della direttiva n. 2006/112/CE), uno specifico limite al principio dell'unitarietà giuridica della stabile organizzazione rispetto alla sede principale è stato messo in luce dalla sentenza Skandia America (causa C-7/13) relativamente alle prestazioni di servizi rese dalla casa madre stabilita in un Paese terzo alla propria stabile organizzazione appartenente ad uno Stato membro, che ad avviso dei giudici comunitari costituiscono operazioni imponibili se la stabile organizzazione fa parte di un Gruppo IVA.

In questa ipotesi, il principio di unicità soggettiva della stabile organizzazione rispetto alla casa madre è derogato, in quanto l'art. 11, comma 1, della direttiva n. 2006/112/CE dispone che gli Stati membri possono considerare come un soggetto passivo unico le persone stabilite al loro interno che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Ne discende che la branch, già priva di autonomia soggettiva "interna" nei rapporti con l'head office, aderendo ad un Gruppo IVA perde anche la propria autonomia soggettiva "esterna", relativa ai rapporti con i soggetti terzi, attesa la natura unitaria di quest'ultimo, che costituisce un soggetto passivo unico; in pratica, le operazioni effettuate dalla stabile organizzazione nei confronti di un soggetto esterno si considerano effettuate dal Gruppo IVA e, specularmente, le operazioni effettuate nei confronti della stabile organizzazione da un soggetto esterno si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA.

L'applicazione del principio enunciato nella sentenza Skandia America si estende al caso della sentenza in oggetto, Danske Bank (causa C-812/19), in cui è la casa madre che presta i servizi alla propria stabile organizzazione ad aderire al Gruppo IVA. La limitazione territoriale prevista dall'art. 11, comma 1, della direttiva n. 2006/112/CE implica che la stabile organizzazione svedese non può far parte del Gruppo IVA al quale aderisce la sede principale danese. Questa, costituendo un nuovo soggetto passivo d'imposta, dotato di un proprio codice identificativo IVA, pone in essere un'operazione rilevante ai fini dell'imposta nei confronti della stabile organizzazione.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Risposta ad interpello n. 172 del 2021: precisazioni sulla detraibilità IVA per acquisto di carburante da compagnia petrolifera e successiva somministrazione a clienti finali

Secondo le precisazioni rese dall'Amministrazione finanziaria, nel documento di prassi in commento, l'IVA sulle operazioni di acquisto del carburante, in esecuzione del contratto di commissione alla vendita che l'istante ha stipulato con la compagnia petrolifera committente, può essere dedotta, stante l'assenza del consumo del bene che, al contrario, farebbe scattare l'applicazione dell'imposta.

Nello specifico, la presente istanza è formulata da una società, la quale chiede la possibilità di detrarre l'IVA addebitata dalla compagnia petrolifera per il passaggio dei carburanti che la stessa istante somministra al cliente finale (in nome proprio e per conto della compagnia petrolifera) e quale sia la corretta determinazione della base imponibile del servizio da lei fornito al cliente finale. In aggiunta, l'istante rappresenta di voler espletare anche l'attività di vendita (per conto delle compagnie petrolifere) di carburanti ai propri clienti, oltre alla consueta attività di gestione dell'ingresso in autostrada senza lo stop al casello.

Nel rendere la risposta, l'Agenzia ritiene che la società istante, in relazione all'attività di somministrazione di carburante di proprietà delle compagnie petrolifere, per le sole operazioni di acquisto del carburante, in esecuzione del contratto di commissione alla vendita che ha stipulato con la compagnia petrolifera, non debba subire l'onere dell'indetraibilità (articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 633/1972), in quanto in base ai fatti rappresentati nell'interpello, non è diretta consumatrice del carburante.

Nel caso in esame, infatti, il carburante non entra nella disponibilità della società medesima per essere da questa usato ma è rivenduto in osservanza del contratto di commissione alla vendita che è stato stipulato con la compagnia petrolifera. Tale circostanza è altresì confermata dal fatto che le modalità di rifornimento descritte prevedono l'acquisto del carburante da parte dell'istante soltanto in conseguenza dell'effettiva somministrazione dello stesso ai clienti finali e contestualmente a tale somministrazione.

Per evitare un doppio aggravio impositivo, in conclusione, l'Agenzia ritiene che la società istante intermediaria possa detrarre l'imposta pagata in relazione all'acquisto del carburante dalla compagnia



petrolifera committente, destinato a essere somministrato ai clienti finali che saranno gli effettivi utilizzatori del bene. Per quanto concerne, invece, la determinazione della base imponibile del servizio effettuato dall'istante al cliente finale, dunque la somministrazione del carburante presso gli impianti di distribuzione delle compagnie petrolifere, l'Amministrazione finanziaria ritiene che questa sia costituita dall'intero ammontare dell'imponibile relativo al prezzo del carburante indicato dall'impianto di distribuzione.

ALTRE NOVITÀ

1. Risposta ad interpello n. 165 del 2021: riduzione del canone di locazione per emergenza da COVID-19 e cedolare secca

Con la risposta ad interpello in commento, l'Agenzia delle Entrate rende precisazioni sulla compatibilità tra l'applicazione della riduzione sul canone di locazione e la cedolare secca, esaminando l'eventuale compatibilità o meno della sussistenza di entrambe le misure agevolative.

Nello specifico, il caso in esame ha ad oggetto un accordo territoriale sulle locazioni abitative concluso tra il Comune e OO.SS. rappresentanti i proprietari e gli inquilini, che prevede l'applicazione della riduzione del 10% del canone di locazione. Il locatore, appunto, chiede all'Amministrazione finanziaria delucidazioni in merito alla compatibilità tra tale misure e la cedolare secca, di cui all'art. 3, comma 11 del D.lgs n. 23/2011.

Il dubbio deriva, infatti, dalla disposizione recata da tale ultima disposizione citata, la quale, con norma inderogabile, vieta la possibilità per il locatore che abbia espresso l'opzione per la cedolare secca, di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione finanziaria, nel rendere la risposta, esamina dettagliatamente l'accordo territoriale concluso e ritiene che la clausola inserita sia compatibile e non contrasti con l'art. 3, comma 11, D.lgs. n. 23/2011; ciò in quanto, data la particolare situazione emergenziale d COVID-19, è giustificato l'inserimento automatico e temporaneo di una simile previsione, allo scopo di tutelare entrambe le parti contraenti. Di conseguenza, si conclude affermando che il regime agevolativo della cedolare secca non sia ostacolato dall'eventuale efficacia di tale clausola.

2. Provvedimento 9 marzo 2021: aggiornamento crediti d'imposta Mezzogiorno e Zes

Si segnala il provvedimento datato 9 marzo 2021, con il quale è stato disposto l'aggiornamento del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (Zes). Tale modello sostituirà i precedenti e potrà essere utilizzato a partire dal prossimo 31 marzo.

L'aggiornamento del modello e delle relative istruzioni si è reso necessario poiché l'articolo 1, comma 171, della legge di bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2022 il regime agevolativo previsto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge di Stabilità 2016, e parimenti l'articolo 1, comma 316, della legge di bilancio 2020 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 della misura riguardante il *tax credit* per il Mezzogiorno in relazione agli investimenti effettuati nelle Zes.

Il modello di comunicazione è stato modificato, prevedendo nel quadro B appositi campi riservati agli investimenti e al credito d'imposta relativi all'anno 2021, al fine di consentire ai beneficiari di fruire del credito d'imposta Mezzogiorno e del credito d'imposta Zes maturato nel 2021.

Il provvedimento precisa, altresì, che in esecuzione degli adempimenti europei previsti dall'articolo 11 del regolamento Ue n. 651/2014, è stata effettuata la comunicazione alla Commissione europea della proroga del regime SA. 56349 relativo al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zes. Tale comunicazione è riferita al solo anno 2021 in considerazione della proroga sino al 31 dicembre 2021 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

3. Risposta n. 170 del 2021: precisazioni sull'imposizione sostitutiva per pensione INPS al non residente trasferito in Italia

La risposta n. 170 del 2021 ha ad oggetto il regime di imposizione sostitutiva di cui all'art. 24-*ter* del TUIR; si ricorda, più dettagliatamente, che tale disposizione riguarda il regime opzionale di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da



soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno o in uno dei Comuni colpiti da sisma.

In precedenti documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria, quali la circ. n. 21/2020 e la risposta ad interpello 29 agosto 2019 n. 353, era già stato precisato, come condizione necessaria per accedere al regime, che le persone fisiche interessate fossero titolari di redditi di pensione "erogati da soggetti esteri"; al contrario, erano invece ritenute escluse dal beneficio i soggetti titolari di trattamenti pensionistici erogati da istituti di previdenza residenti in Italia.

Tale presupposto non viene meno a seguito della modifica apportata al citato art. 24-ter del TUIR, in sede di conversione del D.l. n. 34/2019, per effetto della quale, nell'individuare i redditi di qualunque categoria da assoggettare ad imposizione sostitutiva, è stata soppressa la locuzione "percepiti da fonte estera", limitando il beneficio ai redditi "prodotti all'estero".

Secondo quanto precisato dall'Agenzia, la modifica è infatti volta ad espungere i redditi percepiti da fonte estera allo scopo di circoscrivere il perimetro dell'agevolazione ai redditi prodotti all'estero, individuati mediante lettura "a specchio" dei criteri previsti dall'art. 23 del TUIR, per i redditi prodotti in Italia dai non residenti. Resta ferma la rilevanza della localizzazione della fonte estera del reddito da pensione, con il risultato che, nella specie, l'Agenzia ha escluso l'applicabilità dell'imposta sostitutiva ai redditi di fonte italiana, erogati dall'INPS, che quindi concorrono a tassazione in via ordinaria.

4. Risposte nn. 168 e 171 del 2021: ulteriori precisazioni in materia di Superbonus

Con le risposte ad interpello in commento, l'Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori precisazioni in materia di Superbonus.

Nello specifico, per quanto riguarda la prima risposta, la n. 168, è precisato che l'asseverazione depositata antecedentemente al 1° luglio 2020 con riferimento agli interventi antisismici di cui all'art. 16, comma 1-quater e 1-quinquies, D.l. n. 63/2013, anche se priva dell'attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione a tali interventi, non pregiudica l'accesso al Superbonus del 110%, di cui all'art. 119, comma 4, D.l. n. 34/2020.

Sul punto è stato rilevato come, per poter beneficiare del Superbonus, gli interventi di miglioramento sismico debbano essere accompagnati dalle asseverazioni *ex* comma 13 lett. b) dell'art. 119 del DL 34/2020.

In particolare, si dispone il rilascio di un'asseverazione "preventiva" (da predisporre in base all'allegato B del DM 58/2017, così come da ultimo modificato dal DM 6 agosto 2020 n. 329), nella quale il professionista incaricato della progettazione strutturale è tenuto, altresì, ad attestare la congruità delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Nel caso oggetto del presente interpello, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l'asseverazione "preventiva" depositata prima del 1° luglio 2020 non sia d'ostacolo alla fruizione del Superbonus del 110% da parte del beneficiario, in quanto tale attestazione di congruità può essere prodotta – ad opera del professionista incaricato della direzione dei lavori delle strutture o del collaudo statico – entro il termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi in base a quanto previsto dall'art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020.

Per quanto concerne, invece, la seconda risposta ad interpello, la n. 171, è ammessa la possibilità di fruire del Superbonus anche per le spese relative all'impianto fotovoltaico con pannelli installati non sul tetto ma sul terreno di pertinenza dell'abitazione oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica.

Nel rendere la risposta, l'Agenzia richiama i chiarimenti contenuti nella circolare n. 30/2020, secondo cui l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno. La stessa circolare ha precisato che l'installazione degli impianti fotovoltaici può essere effettuata ai fini del *Superbonus*, anche in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio.

Successivamente con la modifica del comma 5 dell'articolo 119 del Dl "Rilancio" è stata prevista la possibilità di beneficiare del *Superbonus* anche per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

5. Risposta n. 173 del 2021: precisazioni sui contributi erogati da un ente pubblico ad un mandatario senza rappresentanza



Mediante il documento di prassi in commento, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che i contributi erogati da un ente pubblico, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei confronti dei "mandatari" che svolgono l'attività di riscossione in base ad un contratto di mandato con rappresentanza, non sono imponibili nei confronti dei percettori. Di conseguenza, nel caso in cui l'ente abbia applicato la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituti.

Il presente interpello è, appunto, presentato da un ente pubblico economico, il quale ha erogato un contributo nei confronti dei lavoratori autonomi che svolgono l'attività di riscossione in base a un contratto di mandato con rappresentanza; l'istante ha considerato il contributo erogato imponibile ai fini delle imposte sui redditi e, conseguentemente, ha applicato la ritenuta prevista *ex lege*.

Lo stesso istante, inoltre, ha erogato il contributo previsto dall'art. 90 del D.l. n. 18/2020, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi a sostegno di autori, artisti, interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, assoggettando anche lo stesso ad imposizione e alla ritenuta prevista dalla legge.

Poiché l'art. 10-bis del decreto "Ristori" ha previsto la detassazione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'istante chiede se i due contributi in esame possano rientrare in tale disposizione e in caso affermativo come recuperare le somme versate e non dovute.

L'amministrazione finanziaria, nel rendere la risposta, menziona appunto tale disposizione, ricordando come la stessa abbia riconosciuto la non concorrenza a tassazione dei contributi di qualsiasi natura erogati "da chiunque" e "indipendentemente dalle modalità di fruizione" ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, in costanza della situazione emergenziale. Pertanto, se l'istante ha applicato sui contributi erogati la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti.

6. Comunicato MEF n. 50: rapporto sulle entrate tributarie e contributive dell'anno 2020

Si segnala la pubblicazione, sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Rapporto in merito all'andamento delle entrate tributarie e contributive dell'anno 2020.

Nel dettaglio, il rapporto evidenzia una diminuzione del 6,4% (-46.651 milioni di euro) rispetto all'analogo periodo dell'anno 2019; tale dato tiene conto della variazione negativa del 6,6% (-32.492 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 6,0% (-14.159 milioni di euro).

Il confronto tra i dati del 2020 e quelli dell'anno 2019 presenta elementi di disomogeneità legati alle misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 nelle quali rientrano sospensioni o riduzioni dei versamenti per diverse tipologie d'imposta.

7. Comunicato MEF n. 51: rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio 2021

Si segnala la pubblicazione, in data 15 gennaio 2021, sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del report relativo all'andamento delle entrate tributarie e contributive in riferimento alla mensilità di gennaio 2021.

Nello specifico, tali entrate tributarie e contributive evidenziano nel complesso una diminuzione del 5,8% (-3.767 milioni di euro) rispetto all'analogo periodo del 2020. Il dato tiene conto della variazione negativa del 5,3% (-2.017 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 6,7% (-1.750 milioni di euro).

Anche in tale ipotesi, il confronto tra il risultato del mese di gennaio 2021 con l'analogo periodo dell'anno precedente presenta elementi di disomogeneità legati alle misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, tra le quali rientrano le sospensioni o riduzioni dei versamenti per diverse tipologie d'imposta e gli effetti del D.L. 104/2020 che ha disposto la rateizzazione dei versamenti con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.



ENBIC - Studio ACTA